



PRO LOCO®
Cimitile



REGOLAMENTO INTERNO DELLA PRO LOCO DI CIMITILE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il presente regolamento (a completamento della Carta Statutaria al quale si rifà) è un documento che intende definire, la linea ispiratrice e le caratteristiche operative della Pro Loco di Cimitile.

Art. 2. La nostra Pro Loco, in quanto aderente all'U.N.P.L.I. (unione nazionale pro loco d'Italia) deve osservarne le disposizioni e le delibere del Consiglio Nazionale seguendone i principi.

Art. 3. La vita della Pro Loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località e nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia.

Art. 4. Una copia della Carta Statutaria e del regolamento interno, e sue successive modifiche, dovrà essere sempre esposta in sede, a disposizione di tutti, sul sito internet www.prolococimitile.it, nei social network della pro loco.

Art. 5. Per il miglior funzionamento della Pro Loco, sono previste Deleghe e Commissioni nei settori di competenza, da costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.

Art. 6. Sarà nominato, dal Consiglio d'Amministrazione il delegato per ogni singola Commissione.

Art. 7. Possono far parte delle Commissioni i soci ed eventualmente collaboratori esterni che abbiano per quel particolare progetto o settore spiccate attitudini o una notevole esperienza.

Art. 8. Quando lo si ritenga necessario i delegati e le Commissioni saranno chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione. In tale circostanza il delegato e/o le commissioni possono far parte del Consiglio d'Amministrazione, senza potere deliberante.

Art. 9. È data facoltà ai delegati e alle varie commissioni, di interagire tra loro.

Art. 10. Annualmente sulla base del bilancio consuntivo e preventivo della Pro Loco verrà assegnato ad ogni singola sezione il contributo di gestione per l'attività programmata.

Art. 11. I delegati e i membri delle Commissioni si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 12. L'associato, per essere tale, deve essere in regola con il versamento della quota sociale, pagandola entro e non oltre il 28 febbraio. Qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento, esso viene considerato moroso, dopodiché trascorsi sei mesi viene depennato dal libro dei soci.

NORME DI COMPORTAMENTO – RESPONSABILITÀ

Art. 13. Vigge l'obbligo assoluto, del rispetto incondizionato delle norme civili, di comportamento e di buon costume, nonché di quanto espressamente prescritto nel presente regolamento, e dalla leggi vigenti in genere.

Art. 14. È fatto divieto di sporcare, imbrattare, e/o lasciare sporcizie di ogni genere nei locali e spazi in uso alla Pro Loco.

COMPORTAMENTO ETICO E PROFESSIONALE

Art. 15. Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti della Pro Loco e degli altri Soci.

Art. 16. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e di osservarne le regole dettate.

Art. 17. I Soci che intendono ricoprire cariche politiche a qualsiasi livello, devono comunicarlo al Presidente e nel periodo della campagna elettorale non possono prendere parte all'Assemblea dei Soci.

Art. 18. I Soci che intendono ricoprire cariche politiche a qualsiasi livello e ricoprono ruoli nelle cariche associative, sono dovuti a dimettersi da tali incarichi.

Art. 19. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto e le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci anche i non pervenuti, gli astenuti ed i dissenzienti.

Art. 20. L'associato non deve porre pregiudizi ed entrare in polemica con altri Soci, perché tali atteggiamenti non favoriscono una partecipazione costruttiva.

Art. 21. L'obiettività è tanto più possibile, quanto più gli associati dimostrino una conoscenza delle cose e dei fatti.

Art. 22. L'imparzialità, è tanto più gradita, quanto più gli associati, dimostrino di avere un interesse sociale.

Art. 23. La collegialità è tanto più possibile quanto più gli associati dimostrino la loro collaborazione ed una costante attenzione alla direttive ed all'assemblee del Consiglio.

Art. 24. Il Socio che è tenuto a svolgere compiti o mansioni per conto della Pro Loco, si deve distinguere nei rapporti con il pubblico per cortesia e disponibilità professionale nonché divulgare l'attività e le finalità della Pro Loco.

Art. 25. Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere radiato dal Collegio dei Probiviri dietro segnalazione del C.d.A.

Art. 26. Non è consentito servirsi dei beni, materiali e non, della Pro Loco per un uso diverso da quello stabilito dalla Pro Loco. Il C.d.A. indicherà ai responsabili delle varie attrezzature le modalità del loro utilizzo.

ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONI

Art. 27. All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti, i Soci onorari e i Soci sostenitori. Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari risultanti regolarmente iscritti entro la fine di febbraio e che abbiano versato la quota Sociale per l'anno in cui si tiene l'Assemblea; tranne che per il rinnovo degli organi collegiali, alle quali hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre anni antecedente la votazione.

Art. 28. Nell'Assemblea è consentita una sola delega, che è accettata dal Presidente, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Art. 29. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Per alzata di mano tutte le altre.

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Art. 30. L'Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente e diramata tramite affissione all'albo almeno quindici giorni prima della data fissata. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno saranno comunicate, anch'esse tramite affissione all'albo, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 31. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea, possono essere richieste per iscritto e motivate al Presidente, da almeno 1/3 dei soci, entro sette giorni dalla data di convocazione della stessa.

I SOCI - RICHIESTA NUOVI SOCI

Art. 32. Tutte le Persone che sono interessati all'attività della Pro Loco e offrano garanzia di serietà ed operosità, possono far parte della Pro Loco di Cimitile, in qualità di "Socio".

Art. 33. La domanda di ammissione alla Pro Loco, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Presidente della Pro loco, presso la sua sede Sociale e presentata dal 1 gennaio al 28 febbraio, la stessa viene portata al vaglio del Collegio dei Probiviri, che dà parere al c.d.a..

Art. 34. Gli Enti, le aziende e le Associazioni che lo vorranno, potranno anch'essi, far Parte della Pro Loco in qualità di "Socio Sostenitore". La loro ammissione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione. Diventano "Soci Sostenitori" anche i "Soci Ordinari", che in regola con la retta annua non hanno preso parte alle ultime quattro assemblee (ordinarie o straordinarie), il C.d.A. sentito il parere del Collegio dei probiviri, comunica la mutazione al socio. I Soci sostenitori o un loro delegato potranno partecipare all'Assemblea dei Soci ma senza diritto di voto.

Art. 35. La domanda di ammissione alla Pro Loco implica l'incondizionata accettazione della Carta Statutaria e del presente regolamento. Il rilascio della relativa tessera deve avvenire mediante trascrizione su un registro, con numero progressivo, che sarà chiamato "Il libro dei Soci".

Art. 36. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota Sociale, stabilita dal C.d.A., entro il 28 febbraio.

Art. 37. L'associato che intende rinnovare la propria iscrizione, ma non è in regola con il versamento della quota Sociale (la cui scadenza è fissata al ventotto febbraio) perde automaticamente tutti i propri diritti di membro della Pro Loco, esso viene considerato moroso, dopodiché trascorsi sei mesi viene depennato dal libro dei soci.

MODALITÀ DI ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 38. Possono aderire alla Pro Loco tutte le Associazioni, Enti, Aziende ed Organizzazioni che ne facciano esplicita richiesta e rispondano alle caratteristiche descritte dello statuto.

Art. 39. Le Associazioni, gli Enti, le Aziende che intendono aderire devono:

- a)** Inviare al Consiglio d'Amministrazione una richiesta di adesione.
- b)** Nominare in un'apposita riunione il loro rappresentante con documentazione scritta, da far pervenire al C.d.A. della Pro Loco.
- b)** L'adesione alla Pro Loco di altre Associazione, Enti, Aziende, avviene, previa accettazione dell'Assemblea dei Soci (della Pro Loco) votata a maggioranza dai due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto.

Art. 40. L'adesione di nuove Associazioni, Enti, Aziende, se approvata, per esse comporta:

- a)** Rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco.
- b)** Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
- c)** Il concorso diretto alla realizzazione delle finalità della Pro Loco anche attraverso la disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali.
- d)** Dare il proprio contributo per la risoluzione dei problemi comuni partecipando con i propri rappresentanti alle riunioni indette, e diffondendone i risultati fra tutti i Soci.
- e)** L'Associazione ha il diritto di presentare alla Pro Loco i propri progetti (di manifestazioni, convegni ecc.). Questi saranno discussi all'interno del Consiglio d'Amministrazione. La Pro Loco s'impegna ad attivarsi dando piena collaborazione, in termini di risorse tecniche, economiche ed umane, per la realizzazione di tutti i progetti che sono d'interesse e rientrano nelle finalità della Pro Loco.
- f)** Tutte le associazioni aderenti alla Pro Loco avranno il diritto di partecipare, con diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Art. 41. L'adesione alla Proloco nel versamento economico della quota annuale, è differente dai soci e deliberata dal C.d.A., ma avviene nei stessi modi e tempi dei singoli soci.

Art. 42. L'adesione cessa nel caso:

a) In cui l'Associazione invii una lettera di fine rapporto, scritta e firmata dal rappresentante, al presidente della Pro Loco.

b) Mancato rispetto delle norme dello statuto e del presente regolamento.

SOCI ONORARI

Art. 43. Diventano "Soci Onorari" le Associazioni, gli Enti e le persone che per meriti altamente morali, sociali, etc. hanno contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco.

Art. 44. Per la qualifica di "Socio Onorario" dovrà essere sempre prevista la ratifica da parte del C.d.A. e dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

Art. 45. La qualifica di Socio Onorario è attribuita di diritto al Sindaco pro tempore e al Parroco pro tempore e ai Presidenti emeriti della Pro Loco.

Art. 46. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee dei Soci ma non hanno diritto di voto, solo nel caso in cui partecipano alla vita della Pro Loco anche come Soci Ordinari, hanno diritto al voto.

RAPPORTI CON I SOCI

Art. 47. Tutti potranno frequentare la sede della Pro Loco nelle ore e giorni stabiliti dal C.d.A.

Art. 48. Tutti i Soci si devono attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti della Pro loco e degli altri Soci;

Art. 49. Eventuali osservazioni sull'organizzazione e funzionamento della Pro Loco devono essere fatte, per iscritto, al Presidente.

Art. 50. La sede osserverà almeno un giorno di apertura infrasettimanale, deciso e comunicato ai Soci dal Consiglio d'Amministrazione, tramite avviso da affiggere all'albo, per attività ricreative e di aggregazione nel quale si provvederà anche alla manutenzione ordinaria.

Art. 51. Sono considerati collaboratori della Pro Loco quegli operatori che ricevono dal C.d.A. l'incarico di svolgere attività a nome e per conto dell'Ente.

GESTIONE ECONOMICA

Art. 52. Tutti i proventi della Pro Loco devono essere depositati su un c/c. Hanno accesso al conto il Presidente e il Tesoriere, in forma congiunta. È consentita la costituzione di un “fondo di economato” per le spese minime a disposizione del Tesoriere, relativo a spese di cancelleria, pulizia e mantenimento locali. L’entità del fondo e la forma di rendicontazione è definita da apposita delibera del C.d.A..

Art. 53. Tutte le spese devono essere dimostrate da regolare ricevuta quietanzata e registrata sulle scritture contabili della Pro Loco. L’amministrazione della Pro Loco sarà strutturata in conformità alle disposizioni vigenti, osservando le delibere del C.d.A., nonché il presente regolamento.

DOCUMENTAZIONE E LIBRI

Art. 54. Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art. 55. I libri previsti: Verbali del Consiglio d’Amministrazione, Verbali dell’Assemblea dei Soci, Libro del Protocollo Generale, Libro dei Soci, Libro dei Soci Sostenitori, Libro dei Soci Onorari, Libro dell’Inventario; questi, sono consultabili dai Soci previa richiesta scritta e motivata da fare al Presidente.

AUTONOMIA ECONOMICA

Art. 56. I componenti del C.d.A., previa segnalazione al Presidente e al Tesoriere, possono effettuare spese necessarie allo svolgimento delle finalità della Pro Loco, che non superino gli Euro 50,00 (cinquanta), esse dovranno essere certificate e approvate alla prima seduta del C.d.A.

CONVOCAZIONE E GESTIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 57. Il C.R.C. è convocato dal Presidente del Collegio con invito scritto da affiggere all’albo. La convocazione deve contenere le indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno.

Art. 58. Il C.R.C. può essere convocato anche se ne faranno richiesta scritta e motivata, al Presidente del Collegio, i due membri effettivi.

Art. 59. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere richieste, in forma scritta, motivata e sottoscritta da due membri del C.R.C., allo stesso Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione del Collegio.

SURROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 60. La sostituzione di un consigliere – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato – è effettuata dal C.d.A. con la nomina del primo candidato risultato non eletto. Se non risultano ulteriori candidati, non eletti, la surroga, viene effettuata alla prima Assemblea successiva alla decadenza.

DELEGHE E COMMISSIONI ORGANIZZATIVE

Art. 61. Il Consiglio di Amministrazione al fine di portare avanti le finalità indicate dallo Statuto e di decentrare alcune mansioni proprie, può nominare dei Delegati che metteranno in atto delle Commissioni su specifiche tematiche, in sintonia con le finalità della Pro Loco, nei settori che individuerà di volta per volta e più in particolare nei seguenti settori:

Art. 62. Delega alla Presidenza del Consiglio, Affari interni e Pubbliche Relazioni: contatti con Autorità civili, militari e religiose, con l'U.n.p.l.i. e Servizio Civile, con Associazioni, con altre Pro Loco; gestione del sito Internet, di Social Network, servizio stampa.

Art. 63. Delega alla Cultura: organizzazione di manifestazioni ed eventi in ambito culturale, contatti con compagnie teatrali, teatri e cinema, gruppi musicali, ricerche e studi sulla nostra comunità e i suoi personaggi, realizzazione di un archivio della Pro Loco, pubblicazioni.

Art. 64. Delega ai Affari Sociali: contatti con agenzie ricreative e del tempo libero, organizzazione visite, viaggi e incontri Sociali, promozione di eventi comunali, provinciali e regionali, ricerca sponsor e gestione contratti pubblicitari e convenzioni.

Art. 65. Delega alle Attività Produttive, Turismo e Territorio: organizzazione di manifestazioni ed eventi che, possano valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio, valorizzare le attrazioni turistiche e valorizzare il territorio.

Art. 66. Delega allo Sport e Giochi: rapporti con le Associazioni sportive e ambientali, organizzazione di eventi sportivi.

Art. 67. Viene fatta salva la possibilità di modificare l'assetto organizzativo delle commissioni, qualora sopravvengano delle nuove esigenze organizzative.

Art. 68. La delega alla Presidenza del Consiglio, Affari interni e Pubbliche Relazioni è presieduta dal Presidente della Pro Loco che attiva la Commissione per la delega a lui spettante.

Art. 69. Ogni delegato attiva la commissione in rapporto alla delega assegnata dal C.d.A. con apposita delibera, rimane in carica un anno ed è rinominabile.

Art. 70. Ciascuna commissione, potrà avvalersi dell'aiuto e della collaborazione, secondo le loro specifiche capacità ed esperienze, di Soci esterni al C.d.A., ai quali possono essere demandati incarichi di qualsivoglia natura ma in sintonia con le finalità della Pro Loco.

Art. 71. Sarà compito delle commissioni:

- a) elaborare progetti in linea con le finalità statutarie;
- b) ispirare, sollecitare e proporre le caratteristiche operative, in linea con il proprio settore;
- c) sintetizzare ed unire tutte le risorse umane esistenti sul territorio, al fine di creare gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici progetti;
- d) ricercare le migliori e più vantaggiose opportunità relative alle finalità istituzionali da offrire ai Soci della Pro Loco, anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi.

Art. 72. Le proposte elaborate dalle Commissioni devono essere portate in C.d.A.; le proposte dei progetti da realizzare dovranno contenere:

- a) il piano dettagliato di lavoro indicando i tempi e le persone coinvolte e le loro mansioni;
- b) il preventivo di spesa unitamente all'indicazione dei modi in cui provvedere al reperimento dei fondi necessari.

Art. 73. Il C.d.A. è preposto a decidere e a sua volta può dare incarichi alle Commissioni per lo svolgimento delle specifiche attività.

Art. 74. Il C.d.A. può intervenire in qualsiasi momento nelle commissioni; la convocazione della Commissione è libera.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 75. I delegati delle Commissioni, al fine della realizzazione delle finalità delle loro deleghe, sentito il parere del C.d.A., può istituire opportuni Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche, aperti a tutti coloro che vorranno collaborare.

Art. 76. Ciascun gruppo di lavoro, a capo del quale dovrà sempre esserci un delegato delle commissioni che, potrà avvalersi dell'aiuto e della collaborazione di personale anche esterno alla Pro Loco.

Art. 77. I gruppi di lavoro, costituiti stabilmente od occasionalmente, e i singoli Soci qualora intendano promuovere un'attività riconducibile a quelle indicate nello Statuto, debbono presentare al C.d.A., che dovrà deliberare, un progetto scritto contenente:

a) il piano dettagliato di lavoro indicando i tempi e le persone coinvolte e le loro mansioni;

b) il preventivo di spesa unitamente all'indicazione dei modi in cui provvedere al reperimento dei fondi necessari.

Art. 78. I componenti dei gruppi di lavoro potranno essere invitati a partecipare all'Assemblea dei Soci al fine di fornire chiarimenti in merito alle proprie attività.

RIMBORSI SPESE

Art. 79. Ai Soci che eseguiranno volontariamente mansioni affinché la Pro Loco svolga la sua attività, sarà riconosciuta la MASSIMA GRATITUDINE, salvo rimborsi decisi di volta in volta dal C.d.A..

ELEZIONE ORGANI SOCIALI - CONVOCAZIONE

Art. 80. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dello stesso, il Presidente della Pro Loco convocherà un'Assemblea ordinaria, ove comunicherà il luogo, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche (sia in prima che in seconda convocazione), nonché le principali norme per le candidature e le votazioni in forma riassuntiva e sintetica e l'orario delle votazioni che comunque non potranno subire interruzioni. Tale comunicazione sarà poi trasmessa a tutti i Soci nei modi e nei tempi previsti. Durante la stessa Assemblea si nominerà la Commissione Elettorale.

Art. 81. In caso di decadenza del Consiglio d'Amministrazione, entro trenta giorni, il Socio più anziano per iscrizione, convoca un'Assemblea Ordinaria per procedere alle operazioni di cui sopra e vigilerà sulla nomina della Commissione Elettorale.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 82. La commissione deve essere composta da quattro membri, in modo da assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.

Art. 83. Non potranno essere nominati, nella Commissione, Soci intenzionati a candidarsi.

Art. 84. All'interno della Commissione sarà individuato, dagli stessi componenti, il Presidente e il Segretario verbalizzante, che dovrà redigere e sottoscrivere, insieme al Presidente, il verbale delle risultanze delle elezioni;

Art. 85. Sarà compito del Presidente della Commissione:

- a)** verificare la legittimità delle votazioni;
- b)** vigilare sulle operazioni di voto.

Art. 86. Gli scrutatori dovranno:

- a)** consegnare le schede agli aventi diritto sulla base degli elenchi in loro possesso, come di seguito specificato, dopo aver accertato l'identità degli elettori;
- b)** scrutinare le schede votate dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto hanno esercitato il loro voto. In caso di richiesta di duplicato di scheda può essere consegnata altra scheda solo dopo aver ritirato ed annullato quella non utilizzata.

Art. 87. Sarà cura del Segretario Generale della Pro Loco predisporre, in numero sufficiente, tipi diverse di schede, quante saranno le votazioni. Le schede indicheranno, oltre il genere di votazione, l'elenco completo dei candidati ammessi alle elezioni, in stretto ordine alfabetico e preceduti da una numerazione progressiva e da una casella.

CANDIDATURE

Art. 88. Le liste si aprono il giorno successivo all'Assemblea di cui sopra e saranno chiuse alle ore 20:30 del quinto giorno antecedente la data fissata per le votazioni. I candidati devono dichiarare la loro disponibilità, per iscritto su apposito modello reperibile presso la sede della Pro Loco.

Art. 89. Per la validità delle elezioni, le liste devono essere composte da almeno 7 (sette) Soci candidati per il Consiglio di Amministrazione, da almeno 5 (cinque) candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno 3 (tre) candidati per il Collegio dei Probiviri, senza limite maggiore per tutte le liste.

Art. 90. Si possono candidare, tutti i soci iscritti da almeno quattro anni consecutivi, antecedenti alle votazioni e sono in regola con la quota associativa dell'anno in corso; mentre hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti da almeno tre anni antecedente la votazione.

Art. 91. In caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi previsti dall'art. 89, tutti i Soci, previsti dall'art. 90, saranno dichiarati candidati.

Art. 92. Non potranno essere inclusi nelle liste di voto: membri di partiti politici con incarichi direttivi, facente parte della Giunta o del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari; i Soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco; i soci non regolarmente iscritti.

Art. 93. Il candidato non può iscriversi su più di una lista.

Art. 94. La Commissione Elettorale esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila le liste dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere subito negli ambienti della sede.

OPERAZIONI DI VOTO

Art. 95. Un componente del Seggio provvederà a raccogliere la firma del Socio votante da apporre in corrispondenza del suo nome, a testimonianza dell'avvenuto esercizio del voto.

Art. 96. IL Socio elettore ha diritto di esprimere: sulla scheda per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione 5 (cinque) preferenze; sulla scheda per l'elezione del Collegio Revisori dei Conti 3 (tre) preferenze; sulla scheda per l'elezione del Collegio dei Probiviri 3 (tre) preferenze; barrando nella casella, posta al fianco dei nominativi prescelti.

Art. 97. Nel caso fossero espresse più preferenze, nell'esercizio del voto, rispetto a quelle previste dall'art. 96, le successive preferenze, saranno indicate nulle.

Art. 98. La scheda sarà dichiarata come "Voto Nullo", se recherà indicazioni atte a riconoscere e rivelare l'identità del votante, o altri segni e scritte.

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 99. All'ora prestabilita, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ordina la distruzione delle schede non utilizzate, procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti, desunto dalle annotazioni poste nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 100. Ha inizio quindi lo spoglio delle schede votate, con il seguente ordine: 1 Consiglio di Amministrazione; 2 Revisori dei Conti; 3 Collegio dei Probiviri.

Art. 101. Si verifichi, prima la regolarità del voto espresso e quindi i nomi di tutti i candidati votati sulla scheda, i due scrutatori si divideranno il compito della registrazione dei voti riportati da ciascun candidato.

DICHIARAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 102. Al termine dello spoglio delle schede votate, il Presidente compilerà la graduatoria secondo il numero maggiore di preferenze riportate e dichiarerà eletti i primi 7 (sette) per il Consiglio d'Amministrazione, i primi tre (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti (il primo non eletto sarà considerato supplente) e primi tre (tre) per il Collegio dei Probiviri;

Art. 103. A parità di voti sarà eletto il più anziano d'iscrizione alla Pro Loco in maniera continuativa;

Art. 104. A cura del Segretario della Commissione Elettorale, sarà redatto un apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio e dal quale risulterà l'elenco in ordine decrescente di voti riportati, di tutti i candidati partecipanti alle singole elezioni e un secondo elenco dei candidati eletti. Saranno pure indicate le schede nulle e quelle bianche;

Art. 105. Tutto il materiale utilizzato (schede votate, elenchi, risultati, verbale, ecc.) sarà consegnato, a cura del Presidente del Seggio, al Consigliere eletto nel C.d.A. che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

NORME TRANSITORIE

Art. 106. Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il "Socio più Anziano" per iscrizione convocherà i nuovi eletti con avviso scritto al loro domicilio, per l'attribuzione delle cariche istituzionali;

Art. 107. La prima riunione del neo eletto Consiglio d'Amministrazione sarà presieduta dal "Socio più Anziano" per iscrizione, fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori; il neo Presidente, entro quindici giorni dalla riunione, dovrà convocare il neo eletti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, per la nomina dei rispettivi Presidenti dei Collegi.

Art. 108. Il "Socio più Anziano" per iscrizione avrà cura di invitare alla stessa riunione i neo eletti Revisori dei Conti e dei Probiviri, unitamente al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere uscente per il regolare passaggio di consegne.

Art. 109. I candidati non eletti andranno a formare la lista, in ordine di voti, per eventuali surroghe. A parità di voti subentrerà il candidato da più tempo iscritto alla Pro Loco.

Art. 110. I consiglieri non eletti subentreranno ai candidati eletti sia per dimissioni, sia per decadenza.

Art. 111. Qualora non si raggiungessero le condizioni di eleggibilità, dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 30 giorni.

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 112. Il presente regolamento è emanato dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci conformemente alle norme del Codice Civile, dello Statuto e dalle Normative U.N.P.L.I.. Ogni modifica che si vorrà apportare al Regolamento Interno, dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, attraverso una maggioranza dei due terzi dei presenti e poi ratificata dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

Art. 113. Il presente regolamento avrà effetto dal 01 gennaio 2015.

Art. 114. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'U.N.P.L.I., alla Carta Statutaria vigente, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.